Dott. Emma Rosani
NOTAIO IN TORINO
Via Roma, 243 – TORINO
Tel. 54.28.63 – 53.45.05

REPERTORIO, N° 622455 RACCOLTA N° 6263

COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE:

"Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantanove, il giorno tre del mese di luglio, in Torino e nel mio studio in via Roma 243, avanti me dott.ssa EMMA ROSANI Notaio in Torino ed iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, non assistita dai testimoni per espressa concorde rinuncia fatta dalle parti, con il mio consenso, sono presenti i signori:

- **MARTINOTTI BRUNA, [redacted], impiegata;**
- **SCIARRA ENRICO, [redacted], musicista;**
- **VEZZOSI PAOLO, [redacted], musicista;**
- **BLLLiNA ViNCENZA, [redacted], impiegata;**
- **CAVAZZOLI GERMANO, [redacted], musicista.**

Comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, i quali in pieno accordo tra loro mi richiedono di dare atto di quanto segue:

1) **I comparenti dichiarano di costituire come con il presente atto costituiscono una Federazione fra i Sindacati Autonomi dei Lavoratori dipendenti dagli Enti lirici e assimilati sotto la denominazione: "Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo" siglabile "F.I.A.L.S.".**
2) **La Federazione ha il compito di tutelare gli interessi morali, giuridici, economici e professionali, inerenti al rapporto di impiego e di lavoro dei Lavoratori aderenti ai vari Enti, siano essi in servizio e in quiescenza, anche in sede giurisdizionale, e in modo particolare di svolgere la necessaria azione per garantire a tutti gli appartenenti alla categoria in rapporto giuridico ed economico conforme alle ispirazioni ed esigenze dei lavoratori interessati in rapporto alla complessità ed importanza delle tunzioni che la categoria stessa svolge.**
3) **La Federazione ha sede legale in Collegno [redacted] presso la Segreteria Generale.**
4) **La Federazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme contenute nell'allegato Statuto che previa lettura da me fatta ai comparenti viene allegato sotto la lettera "A".**
5) **Sono organi centrali della Federazione:**
   a) il Congresso Nazionale;
   b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
   c) la Segreteria Generale;
   d) il Collegio dei Sindacì;
   e) il Collegio dei Probiviri.
   Sono organi 'periPerici della Federazione:
   a) il Congresso o Assemblea Regionale;
   b) il Consiglio Regionale;
   c) la Segreteria Regionale;
   d) il Congresso o Assemblea Provinciale;
   e) il Consiglio Provinciale;
   f) la Segreteria Provinciale.

Firmato:Bruna Martinett, Enrico Sciarra, Paolo Vezzosi, Vincenza Bellina, Germano Cavazzoli

All. " A " AL REP. N. 622455/6263

S T A T U T O

TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1) - E' costituita, con sede legale a Collegno [redacted] c/o La Segreteria Generale con sede operativa ed amministrativa nel luogo ove ha sede il Segretario Generale, la Federazione fra i Sindacati Autonomi dei Lavoratori dipendenti dagli Enti lirici e assimilati.

La Federazione assume la denominazione di Federazione Italiana Autonoma dello Spettacolo (F.I.A.L.S.).

ART. 2) - La .FIALS aderisce ad una organizzazione Sindacale Confederale purché autonoma, apartitica, democratica.

AR,T. 3) - La Federazione è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici ed è completamente indipendente dai partiti politici e relative correnti od influenze, nonché da ogni altra ingerenza.

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti in seno ai rispettivi organi competenti. Le decisioni degli organi direttivi dovranno essere sempre verbalizzate e potranno, a richiesta anche di uno solo dei componenti di detti organi, essere adottate mediante voto segreto e diretto.

ART. 4) - La Federazione, ha il, compito di tutelare gli interessi. morali, giuridici, economici e professionali, inerenti al rapporto di impiego e di lavoro dei Lavoratori aderenti ai vari Enti, siano essi in servizio e in quiescenza, anche in sede giurisdizionale, e in modo particolare di svolgere la necessaria azione per garantire a tutti gli appartenenti alla categoria un rapporto giuridico ed economico conforme alle ispirazioni ed esigenze dei lavoratori interessati in rapporto alla complessità ed importanza delle funzioni che la categoria stessa svolge.

ART. 5) La Federazione si prefigge di concretizzare i propri scopi mediante:

a) la contrattazione globale del rapporto di lavoro favorendo la stipula di un contratto unico nazionale del settore lirico-sinfonico atto a superare le difformità di trattamento attualmente esistenti, su scala nazionale e locale, tra categorie di lavoratori esercenti attività musicale in istituzioni pubbliche e private;

b) la presenza attiva e sistematica del sindacato in tutte le sedi e istanze e, in particolare, dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte musicali, sociali ed economiche, onde determinare unitariamente soluzioni coerenti con le esigenze di sviluppo culturalee sociale del Paese;

c) la tutela della dignità professionale del Lavoratore nell'ambito del proprio posto di lavoro;

d) la promozione, la sollecitazione e l'appoggio dì provvedimenti legislativi in materia musicale e dì altri provvedimenti che interessano, in genere, tutte le categorie dei lavoratori;

e) la rappresentatività dei lavoratori aderenti in ogni posto dì lavoro, in tutti gli organismi preposti alla gestione dei contratti e alla vigilanza sulla corretta applicazione degli stessi o di leggi, in tutte le commissioni per la stesura di regolamenti interni, di disciplina, di concorso, di esami, nonché l'intervento per il componimento di controversie tra lavoratori e datori di lavoro;

f) la ricerca di convergenze con altre Organizzazioni Sindacali confederate e non, nazionali e internazionali stabilendo intese particolari oltre che per i problemi del settore, anche per altri di carattere più generale che investono gli iscritti come unità produttive nel tessuto sociale del Paese.

TITOLO 2° - ORGANIZZAZIONE

ART. 6) - Alla Federazione possono aderire tutti i lavoratori

Dipendenti operanti nelle strutture musicali (indipendentemente dalla qualifica posseduta e dal rapporto di lavoro instaurato con enti e istituzioni di cui all'art. 1) ed Organizzazioni di lavoratori del settore.

L'adesione implica la conoscenza, la accettazione e il rispetto delle norme previste dal presente statuto, nonché 1'adeguamento alle strutture della Federazione per le Organizzazioni aderenti.

Si considerano iscritti coloro che possono comprovare la sottoscrizione della delega di adesione e rappresentanza.

A ciascun iscritto viene rilasciata tessera di appartenenza al Sindacato.

ART. 7 - Sono organi centrali della Federazione:

a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) la Segreteria Generale
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 - Sono organi periferici della Federazione:

a) il Congresso o Assemblea Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) la Segreteria Regionale;
d) il Congresso o Assemblea Provinciale;
e) il Consiglio Provinciale;
f) la Segreteria Provinciale.

TITOLO 3° - CONGRESSO NAZIONALE

ART. 9 - Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione. Esso si riunisce in via ordinaria, di norma, ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, e in via straordinaria, su richiesta di almeno il 50% più 1 degli iscritti alla Federazione.

La richiesta di convocazione straordinaria deve indicare gli argomenti che si propongono per la discussione.

L'avviso di convocazione deve, in ogni caso, contenere l'ordine del giorno, e dovrà essere diramato, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, alle Segreterie Regionali e Provinciali almeno due mesi prima della data stabilita per i1 congresso.

ART. 10 - Intervengono di diritto al Congresso, con poteri deliberativi in rappresentanza degli iscritti, i delegati eletti dalle Assemblee Provinciali, in rapporto di uno ogni 100 iscritti o frazione superiore a 60, in ogni caso dovrà essere garantito almeno un delegato per ogni provincia anche con un numero di iscritti inferiore alle 60 unità.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri partecipano al Congresso di diritto senza diritto di voto a meno che non siano designati quali delegati eletti.

Le votazioni del Congresso Nazionale hanno luogo sulla base Del numero degli iscritti rappresentati.

Al Congresso possono partecipare tutti coloro che abbiano pagato i contributi sindacali alla FIALS da un Congresso all'altro.

Le spese di viaggio e soggiorno per i delegati sono a carico delle rispettive Segreterie Provinciali.

ART. 11 - Il Congresso è valido quando siano rappresentati almeno il 60% degli iscritti alla Federazione e decide a maggioranza dei voti rappresentati.

ART. 12 - Il Congresso può modificare lo Statuto; per le deliberazioni su modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti presentati al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sull'attività passata e fissa le direttive generali dell'attività futura.

ART. 13 - Spetta inoltre al Congresso:

a) eleggere il Segretario Generale;

b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;

c) eleggere il Collegio dei Sindaci;

d) eleggere il Collegio dei Probiviri;

e) approvare i bilanci consuntivi.

Le decisioni del Congresso sono impegnative e vincolanti per tutti gli associati.

TITOLO 4° - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

Esso è composto da 13 rappresentanti eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria, subito dopo il Congresso ed almeno una volta ogni 12 mesi.

In via straordinaria viene convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ed ogni qualvolta, la Segreteria Generale ne ravvisi l'opportunità.

Le spese di viaggio e soggiorno per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale sono a carico delle rispettive Segreterie Provinciali.

ART. 15 - Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

a) eleggere la Segreteria Generale;

b) dare direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;

c) deliberare su tutte le questioni organizzative.

ART. 16 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se adottate con la partecipazione di almeno 7 dei suoi componenti elettivi in prima convocazione e con la sola partecipazione dei presenti in seconda convocazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Segretario Generale della Federazione e, in assenza di esso, dal Segretario Generale Aggiunto, in assenza di questi da uno dei Vice Segretari Generali.

ART. 17 - Per ogni riunione del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto apposito verbale.

TITOLO 5° - SEGRETERIA GENERALE

ART. 18 - La Segreteria Generale è composta da tre a sei membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti. Essa rappresenta legalmente la Federazione ed attua l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Compiti della Segreteria Generale sono:

a) curare i collegamenti con le Segreterie dei Sindacati Nazionali e con le Segreterie Regionali e Provinciali della Federazione;

b) nominare i delegati al Congresso Confederale;

c) designare propri rappresentanti in seno alle Commissioni, Consigli di Amministrazione della cassa di Previdenza ed altro Ente in cui sia prevista la rappresentanza sindacale;

d) deliberare su tutte le questioni Amministrative della Federazione;

e) deliberare l'adesione o la revoca alla Confederazzione.

ART. 19 - Fanno parte della Segreteria Generale:

- **il Segretario Generale;**
- **un Segretario Generale Aggiunto;**
- **due Vice Segretari qenerali;**
- **tre membri.**

ART. 20 - Il Segretario Generale coordina le attività della Segreteria Generale ed assicura la direzione unitaria della Federazione, operando nello Statuto e sempre rispettando i suoi fondamentali principi democratici.
La Segreteria Generale, nei casi di effettiva necessità allorché sia in gioco il buon nome ed il prestigio della FIALS o risulti un'azione di opposizione in contrasto con le impostazioni statutarie o programmatiche della stessa Segreteria Generale, può nominare gestioni commissariali.
La Segreteria può, inoltre, adottare in via provvisoria ed immediata i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) il richiamo scritto;
b) il richiamo con diffida;
c) la destituzione della carica;
d) la sospensione;
e) la sospensione;
e) l'espulsione.
Tutte 1e disposizioni, in special modo i provvedimenti di sospensione ed espulsione devono essere comunicati agli interessati e deferiti al Collegio Nazionale dei Probiviri per i provvedimenti definitivi.
ART. 21 – Agli effetti della firma e di ogni manifestazione esterna la Federazione è rappresentata legalmente dal Segretario Generale.

TITOLO 6° - COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 22 - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti eletti dal Congresso. Esso riferisce della propria attività davanti al Congresso.
ART. 23 - Il compito del Collegio dei Sindaci è quello di:
a) esaminare e controllare i bilanci predisposti dalla Segreteria Generale;
b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Congresso;
c) controllare in generale l'andamento amministrativo della Federazione.

TITOLO 7° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 24 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dal Congresso.
Il Collegio dei Probiviri decide in via di equità sulle questioni che sorgono tra gli associati, o tra questi e gli organismi della Federazione.
La carica di Probiviro Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale.
Il Collegio decide con intervento del Presidente e di due membri.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono espletate dal componente più anziano di età.
Il Coollegio, ricevuti gli atti relativi ai procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni.
Lo stesso può erogare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione con diffida;
c) sospensione fino a 12 mesi con destituzione da eventuali incarichi;
d) espulsione.
Le decisioni del Collegio sono motivate e comunicate per Iscritto.
Titolare dell'azione disciplinare promossa nei confronti dei componenti degli organi della Federazione è il Segretario Generale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri può essere convocato anche in una delle sedi Provinciali o Regionali della Federazione.

TITOLO 8° - ORGANI PROVINCIALI E REGIONALI
Art. 25 - In ogni provincia è costituita una Federazione cui Fanno capo i lavoratori iscritti delle varie strutture.
Il massimo organo deliberativo della Federazione provinciale è il Congresso o Assemblea provinciale degli iscritti.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni e, in via straordinaria, quando il Consiglio Provinciale ne ravvisi la necessità e quando venga fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti.
Il Congresso o Assemblea Provinciale procede alla elezione del Consiglio Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale.
Si pronuncia su tutti i problemi inerenti all'attività sindacale ed approva il bilancio della Segreteria Provinciale.
Le Federazioni Provinciali sono autonome rispetto alle Unioni Provinciali Confederali e uniche competenti in materia di rappresentanza aziendale. Rispondono direttamente alla Federazione nazionale in materia contributiva ed alla Segreteria Regionale per la competenza Sindacale. In mancanza di Segreteria Regionale rispondono direttamente alla Federazione Generale.
ART. 26 - Il Consiglio Provinciale, eletto dal Congresso o Assemblea Provinciale, si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La durata del suo mandato è di cinque anni.
Il Consiglio Provinciale, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere il Segretario Provinciale ed almeno altri due componenti della Segreteria Provinciale.
Ad esso compete di deliberare sull'attività sindacale in sede di giurisdizione; inviare alla Segretaria Generale e Regionale il verbale di nomina della Segreteria Provinciale ed il verbale di ogni assemblea.
Il Consiglio Provinciale, inoltre, nell'interesse degli iscritti locali, informate bbligatoriamente la Segreteria Generale e Regionale, può proclamare lo stato di agitazione ed indire operazioni di sciopero sia a carattere provinciale che aziendale.

ART. 27 - La Segreteria Provinciale, eletta dal Consiglio Provinciale è composta dal Segretario e da almeno un Vice Segretario.
La Segreteria Proinciale, in esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Provinciale, cura l'attività sindacale nell'ambito della provincia, tiatta con le Amministrazioni locali, è responsabile della Organizzazione in sede Provinciale e deferisce alla Segreteria Generale, per eventuali prov-vedimenti disciplinari, comportamenti degli iscritti lesivi del buon nome della FIALS.
L'attività sindacale della Segreteria Provinciale deve essere svolta solo ed unicamente con i contributi degli associati e nei limiti consentiti dagli stessi.
La Segreteria Provinciale può, in via provvisoria ed immediata, adottare il provvedimento di sospensione. La Segreteria "Provinciale inoltre, nell'interesse degli iscritti locali, informate obbligatoriamente la Segreteria Generale e Regionale, può proclamare lo stato di agitazione ed indire operazioni di sciopero sia a carattere provinciale che aziendale.
ART. 28 - I Segretari Pronviciali della Federazione costituiscono il Consiglio Direttivo Regionale della Federazione stessa che elegge nel suo seno il Segretario Regionale ed il Vice Segretario Regionale.
ART. 29 - Limitatamente all'attività delle rispettive regioni, la Segreteria Regionale ha i seguenti compiti:

a) promuovere le azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere regionale;
b) rappresentare la Federazione a livello regionale;
c) curare il collegamento con le Segreterie Provinciali e con gli organi centrali della Federazione;
d) l'attività sindacale delle Segreterie Regionali deve essere svolta solo ed unicamente con i contributi delle Segreterie provinciali e nei limiti degli stessi.

TITOLO 9° - NORME AMMINISTRATIVE
ART 30 - Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa versati dagli associati stabiliti dalla Segreteria Generale;
b) dagli interessi attivi ed altre eventuali rendite.

ART. 31 - Le cariche sociali sono gratuite.
ART. 32 - Le uscite sono costituite:

a) dalle spese di organizzazione (stampa, propaganda, indennità viaggi, rappresentanza, fitti, ecc.);
b) dalle spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi e regolamenti delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative e debbono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse della Federazione.
ART. 33 - E' fatto divieto alle Segreterie Regionali, Provinciali, Aziendali, Territoriali e comunque a tutte le strutture diverse della Segreteria Generale:

a) di firmare contratti di locazione, in nome e per conto della FIALS da adibire a qualsiasi attività;
b) di assumere personale dipendente jn nome e per conto della FIALS;
c) di assumere oneri finanziari di qualsiasi titolo o genere per conto e per nome della FIALS.

ART. 34 - Tutti coloro, esclusa la Segreteria Generale, che dovessero obbligarsi in contrasto con quanto previsto dallo art. 33 saranno responsabili personalmente in solido.
ART. 35 - La FIA.LS attualmente aderisce alla Confederazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori "C.I.S.A.L.".
La CISAL non ha alcun potere di intervento nei confronti della Federazione, dei suoi organi dirigenti e degli associati (organizzativo, amministrativo, disciplinare).

TITOLO 10° - ORGANO DI STAMPA
ART. 36 - La Federazione cura la pubblicazione di un proprio Organo di Stampa periodico, possibilmente mensile, che può essere a livello provinciale regionale o nazionale nel quale vengono trattati argomenti sindacali, professionali e culturali in genere.
I Direttori responsabili dello stesso saranno rispettivi Segretari.

TITOLO 11° - CASI NON PREVISTI
ART. 37 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contemplate dalle vigenti leggi civili e penali.
Le modifiche al presente Statuto, possono essere deliberate dal CONGRESSO stesso o dal Consiglio Nazionale su esplicita delega del congresso.
ART. 38 – I costituenti riconoscono che la F.I.A.L.S. è stata fondata nel 1974 da Aurelio Faedda e fin dalla sua fondazione la F.I.A.L.S. ha aderito alla C.l.S.A.L. dalla quale è stata regolarmente riconosciuta come da documentazioni esistenti.

Firme:
Bruna Martinotti, Enrico Sciarra, Paolo Vezzosi, Vincenza Bellina, Germano Cavazzoli.

TIMBRO E FIRMA DEL NOTAIO
Dott. Emma Rosani

Registrato in Torino
Il 19.7.89 al n. 29775